

TUDOR



26030 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Regolamento di giurisdizione - usi civili - sanzioni amministrative

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 26102/2012

Cron. 26030

Rep. CT

Ud. 24/09/2013

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26102-2012 proposto da:

COMUNE DI MARANO LAGUNARE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato

2013

GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

483

dall'avvocato ALESSANDRO TUDOR, per delega a margine

del ricorso;

- ricorrente -

contro

nm

Stampa fiscale con dati: MARCA DA BOLLO €7,98 SETTE/08, Ministero dell'Economia e delle Finanze, genzia, 00015927, 0000860C, 00387203, 23/07/2013 11:54:28, 4578-00010, 977517406920006C, IDENTIFICATIVO: 0112210990855



0 1 12 211099 085 5

FABBRO PAOLO;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 227/2011 del GIUDICE DI PACE di
PALMANOVA;

udito l'avvocato Alessandro TUDOR;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte di Cassazione affermarsi: la giurisdizione del
giudice adito in relazione alla domanda tendente a far
dichiarare che l'ordinanza-ingiunzione opposta è
affetta da illegittimità derivata da quella
dell'ordinanza presupposta n. 45/2001; la giurisdizione
del Commissario Regionale per la Liquidazione degli Usi
Civici, prevista dall'art. 29 L. 16 giugno 1927, n.
1766, in relazione alla domanda negatoria del diritto
di uso civico nella laguna di Marano affermato e
disciplinato dal Comune di Marano Lagunare nella
predetta ordinanza n. 45/2001; con le pronuncie
conseguenziali.

ps

Svolgimento del processo

1) Il Sindaco di Marano Lagunare, a regolamentazione del diritto di godimento degli usi civici, ha disposto, con l'ordinanza sindacale n. 45 del 2001, il divieto della pesca nella laguna di Marano ai non residenti nel comune, stabilendo sanzioni commisurate al quantitativo pescato.

Raggiunto da ordinanza ingiunzione n. 28/2011 n. prot. ~~4000~~^{11.11}, con la quale gli è stato intimato il pagamento di euro 25,82, oltre spese, per aver esercitato la pesca in violazione dell'ordinanza, Paolo Fabbro, residente in Basiliano (Ud), ha proposto nell'agosto 2011 opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 davanti al giudice di pace di Palmanova.

Il Comune ha resistito, vantando l'esistenza del diritto di uso civico, compatibile con la demanialità del bene.

Ha affermato la potestà del sindaco di regolamentare con ordinanze l'uso civico.

1.1) In data 12 novembre 2012 il comune di Marano ha proposto davanti a questa Corte ricorso per Regolamento di giurisdizione, deducendo che la controversia sarebbe soggetta alla giurisdizione del Commissario Regionale agli usi civici.

Il giudice di pace ha sospeso il procedimento.

L'opponente non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il Procuratore Generale, investito degli atti ex art. 375 c.p.c., ha formulato richieste scritte.

E' stata depositata memoria.

Motivi della decisione

2) Il Comune espone un unico motivo di ricorso.

Ricorda che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e precisamente del *petitum* sostanziale, identificabile in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Afferma che il Commissario per gli usi civici conosce di tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto di uso civico di pesca.

Deduce che l'opponente ha svolto contestazioni che non investirebbero "direttamente l'ingiunzione di pagamento", ma l'ordinanza presupposta, con la

quale è stato regolato l'uso civico di pesca e quindi l'esistenza del diritto di uso civico su cui deve pronunciarsi il Commissario ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/27.

Il procuratore generale ha chiesto che sia affermata:

- la giurisdizione del giudice adito in relazione alla domanda tendente a far dichiarare che l'ordinanza - ingiunzione opposta è affetta da illegittimità derivata da quella dell'ordinanza presupposta numero 45/2001.

- La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in relazione alla domanda negatoria del diritto di uso civico nella laguna di Marano affermato e disciplinato dal Comune di Marano Lagunare nella predetta ordinanza numero 45.

3) Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1) Nel ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81, l'opponente ha svolto quattro motivi.

Con il primo e con il secondo motivo è denunciata la illegittimità della ingiunzione perché la normativa sanzionatoria contenuta nell'ordinanza sindacale n. 45/01 sarebbe illegittima.

Parte opponente censura il provvedimento in primo luogo assumendo che esso si fonderebbe su un uso civico, "dal contenuto ignoto", che contrasterebbe con il disposto dell'art. 822 cod. civ. e con gli artt 28 e 30 cod. nav., relativi alla appartenenza delle lagune al demanio pubblico. Invoca Cass SU 3811/11, che ha ricondotto al demanio necessario marittimo la laguna veneta.

In secondo luogo l'opposizione ex art. 22 sostiene che l'uso civico invocato dalla amministrazione di Marano sarebbe in contrasto con i principi di cui all'art. 3 Cost. e ai principi del dpr n. 1369/68 che regola la disciplina della pesca sportiva.

3.2) Il vigente art. 29 della Legge 16/06/1927 n. 1766, di conversione in legge del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, stabilisce al secondo comma che: <<I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle

associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate.>>

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato:

- che l'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n.1766, soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e *debba essere risolta con efficacia di giudicato* (SU n. 836/05).

- che pertanto si ha accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico", allorché il conflitto tra le parti, verta *direttamente* sulla natura del bene, come nel caso in cui l'opponente a sanzione amministrativa, irrogata per pascolo abusivo e omessa custodia di animali su terreni comunali, aveva contestato il fatto a lui addebitato in ragione della estensione del diritto di uso civico di pascolo ai suddetti terreni (Cass. S.U 10158/03).

Nella specie i due motivi soprariassunti, ai quali va portata attenzione giacché ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il "*petitum*" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "*causa petendi*", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, rivelano inequivocabilmente che è oggetto di contestazione la stessa esistenza dell'uso civico e la sottoposizione dell'area *de qua* (c.d. laguna di Marano) all'uso civico rivendicato dal Comune.

Ne consegue che per questa parte sussiste la giurisdizione Commissariale.

4) E' invece da dichiarare la giurisdizione dell'adito giudice ordinario quanto ai due restanti motivi di ricorso in opposizione.

Si tratta delle censure imperniate: a) sulla insussistenza del potere di ordinanza comunale per assenza dei requisiti di necessità e urgenza, motivo che è esposto affinché, pronunciando incidentalmente sul punto, il giudice di pace annulli l'ordinanza ingiunzione.

b) sulla illegittimità del verbale di contestazione per difetto di accertamento del fatto (assenza di pesce sull'imbarcazione dell'opponente).

Questi motivi non involgono palesemente alcuna questione concernente l'uso civico.

La giurisdizione va quindi accertata ripartendola tra Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e giudice di pace, in relazione ai motivi di opposizione.

Resta affidato ai giudici dei procedimenti l'eventuale esercizio, se ravvisabile, del potere di sospensione del giudizio.

In mancanza di attività difensiva dell'opponente, non v'è luogo per liquidare le spese del Regolamento.


PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del commissario regionale per gli usi civici in relazione alla questioni sull'esistenza dell'uso civico. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per il resto. Rimette le parti avanti ai predetti giudici per la riassunzione nei termini di legge.


Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili tenuta il 24 settembre 2013

Il Presidente

Dr Luigi Rovelli



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 20 NOV. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO



COPIA: Per Studio
RITTI €: 7,98
COLLI N.: 0
AL SIG.: TUDOR
L: 23/12/2013

Numero: 26030
Anno: 2013
Civile

26030

COPIA: Per Studio
RITTI €: 0
COLLI N.: 0
AL SIG.: giemme new
L: 20/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

Comitato dagli Organi costituzionali Nazionali:

DOCT. LUIGI ADAMO VENTURA	- Primo Presidente
DOCT. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI	- Presidente
DOCT. RENATO ROSSI	- Presidente
DOCT. GIOVANNI AMOROSO	- Consigliere
DOCT. AURELIO CAPPABIANCA	- Consigliere
DOCT. ANGELO SPIRITO	- Consigliere
DOCT. PAOLO D'ALESSANDRO	- Consigliere
DOCT. FRANCESCO IMPARATO	- Consigliere
DOCT. ENRICO SPINALE	- Consigliere

... sul ricorso 26102-2012 ...
COMUNE DI MARANO LIGURIA ...
... elettivamente ...